

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VISIBELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1988

Istituzione dell'Ordine cavalleresco Cristoforo Colombo per gli italiani residenti all'estero particolarmente distintisi in attività economiche e culturali

ONOREVOLI SENATORI. - È a tutti noto che ben cinque milioni di italiani vivono ed operano all'estero, soprattutto in Europa, nelle Americhe ed in Australia.

Dovunque gli italiani, con indefesso lavoro e molto spesso sopportando duri sacrifici, hanno onorato con la loro attività il nome della Nazione alla quale appartengono.

È vero che tali connazionali possono usufruire, anche vivendo ed operando all'estero, di tutte le onorificenze di cui possono essere insigniti gli italiani in Patria. Molte volte tuttavia si ignora la loro attività o non

si conoscono a fondo le loro benemerienze.

Ci è parso quindi opportuno e significativo che venga istituito un apposito ordine cavalleresco tendente a sottolineare l'importanza delle attività degli italiani all'estero e la riconoscenza verso di loro della Madrepatria.

Riteniamo che l'istituendo ordine cavalleresco possa essere intitolato al nome di Cristoforo Colombo quale simbolo dell'intraprendenza italiana nel mondo.

I motivi sopraesposti ci hanno indotto a presentare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito l'Ordine cavalleresco «Cristoforo Colombo».

Art. 2.

1. L'Ordine viene suddiviso nelle seguenti categorie:

- a) cavaliere;
- b) cavaliere ufficiale;
- c) commendatore;
- d) grande ufficiale;
- e) cavaliere di gran croce.

Art. 3.

1. L'onorificenza può essere attribuita a tutti gli italiani che abbiano conservato la cittadinanza, operanti all'estero da almeno dieci anni e che si siano particolarmente distinti nel campo del lavoro, della produzione, dell'economia, delle scienze, del diritto, della letteratura, della musica e dell'arte.

Art. 4.

1. Condizione indispensabile per ottenere l'onorificenza è l'aver tenuto una specchiata condotta civile e sociale e non avere posto in essere atti lesivi del buon nome nazionale.

Art. 5.

1. L'onorificenza viene conferita dal Presidente della Repubblica *motu proprio* o su proposta del Ministro degli affari esteri sentite le competenti autorità consolari.

Art. 6.

1. A coloro che verranno insigniti dell'onorificenza sarà consegnato un diploma ed una medaglia raffigurante il profilo di Cristoforo Colombo.

2. La medaglia sarà di bronzo per gli insigniti della qualifica di cavaliere e cavaliere ufficiale, di argento per gli insigniti della qualifica di commendatore e grande ufficiale, d'oro per gli insigniti della qualifica di cavaliere di gran croce. La croce d'oro sarà sorretta da un collare di nastro bianco, rosso e verde.

Art. 7.

1. Le onorificenze verranno consegnate pubblicamente con cerimonia solenne in occasione dell'anniversario della Costituzione della Repubblica dal console o da chi ne fa le veci nel luogo di residenza del cittadino insignito.

Art. 8.

1. Il Consiglio dell'Ordine è presieduto dal Ministro per gli affari esteri e da un Sottosegretario da lui delegato ed è composto da sei rappresentanti delle maggiori comunità italiane all'estero, eletti con scrutinio segreto ogni due anni presso le competenti sedi consolari.

Art. 9.

1. Il Consiglio dell'Ordine deve essere convocato almeno una volta all'anno per esporre il suo parere motivato sulle proposte di conferimento delle onorificenze.

2. Il parere non è vincolante per il Ministro proponente.

Art. 10.

1. Incorre nella perdita dell'onorificenza chi se ne renda comunque indegno o abbia in ogni caso nuociuto al buon nome dell'Italia.

Art. 11.

1. Si provvederà alla copertura finanziaria con apposita variante nel bilancio del Ministero degli affari esteri.